



Comunicato n. 1/19 del 4 luglio 2019

Oggetto: reclamo partita semifinale di calciotto Lottomatica – Snaitech del 2 luglio 2019

In relazione al reclamo della società Lottomatica avverso la posizione del giocatore Casanica nella partita giocata il giorno 02 luglio 2019 contro la società Snaitech;

premessi che:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regolamento del Torneo Gaming Cup calcio a 8 edizione 2019, i reclami devono essere inviati entro 24 ore dalla partita in questione previa riserva scritta consegnata nelle mani dell'Arbitro o del Responsabile campo a fine gara;

ritenuto che:

nella fattispecie de quo non è stata consegnata alcuna riserva scritta nelle mani dell'Arbitro o del Responsabile campo a fine gara e tale inosservanza procedurale determina l'improcedibilità del reclamo in esame;

PQM :

si rigetta il reclamo proposto dalla società Lottomatica.

In subordine la Commissione si riserva di decidere d'ufficio in merito alla posizione del giocatore Casanica e istituisce un'azione ispettiva volta all'approfondimento della regolarità della posizione del tesserato ai sensi dei paragrafi 5 e 18 del Regolamento della corrente Manifestazione Gaming Cup 2019. Eventuali ulteriori provvedimenti verranno emessi entro 48 ore dal presente comunicato.

La Commissione Giudicante